



associazione nazionale ufficiali di stato civile e d'anagrafe
(Ente Morale Decreto del Ministero dell'Interno 19 luglio 1999)

Statuto

Castel San Pietro Terme (BO), 22 novembre 1980

testo approvato dall'Assemblea Nazionale dell'11 novembre 2025

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. L'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe "A.N.U.S.C.A." (d'ora in poi Associazione) ha sede legale in Castel San Pietro Terme ed ha durata sino al 31 dicembre 2060.

Art. 2 - FINALITÀ

1. L'Associazione svolge, senza scopo di lucro, ogni e diversa attività rivolta alla formazione, alla tutela, all'assistenza tecnico-giuridica, allo sviluppo ed al riconoscimento professionale dei propri soci, al fine di promuovere, migliorare ed affermare in ogni sede, anche attraverso la progettazione normativa, la categoria degli ufficiali di stato civile e d'anagrafe e di tutti gli operatori demografici in genere.

L'Associazione, inoltre, si propone di svolgere la tutela sanitaria e psico-fisica degli associati, dei loro familiari e di tutti gli operatori demografici in genere.

Nell'ambito degli scopi sopra enunciati, l'Associazione potrà svolgere mansioni di intermediazione, rappresentanza e tutela economica, finanziaria, previdenziale ed assicurativa degli associati e di tutti gli operatori demografici in genere

2. Allo scopo di garantire ai propri soci un sistema integrato di prestazioni e servizi, l'Associazione può concludere accordi e convenzioni con altre istituzioni pubbliche e private aventi analoghe finalità, con enti pubblici, con le organizzazioni sindacali, con altre associazioni di categoria, con organizzazioni di volontariato ed altre organizzazioni non lucrative, più in generale, con tutti i soggetti giuridici esistenti o costituendi, che possano contribuire al raggiungimento dei propri scopi.

3. L'Associazione ha la capacità di compiere tutti gli atti necessari allo svolgimento delle proprie finalità e può porre in essere ogni iniziativa, anche economica, funzionale agli scopi indicati dal primo comma del presente articolo, ivi compresa l'attivazione di tutte le soluzioni organizzative e giuridiche che saranno ritenute idonee in vista di un loro miglior perseguimento, non esclusa l'assunzione di partecipazioni societarie e la costituzione di società, anche di capitali, il conferimento, anche in sede di aumento di capitale oneroso, di beni e diritti che possano costituire voci dell'attivo patrimoniale, nonché il diretto finanziamento, fruttifero o infruttifero, delle predette società, ovvero la concessione in loro favore di garanzie reali, ovvero fidejussioni o altre forme di garanzia, anche a titolo gratuito, quando ciò sia ritenuto strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e, pertanto, comunque al più efficace conseguimento, nell'ambito delle soluzioni organizzative individuate, degli scopi associativi. L'Associazione riconosce il ruolo dei sindacati"

Art. 3 - RISORSE E PATRIMONIO

1. L'Associazione utilizza e finalizza al raggiungimento degli scopi istituzionali il proprio patrimonio ammontante al 31 dicembre 1998 a Lire 6.384.485.180 (seimiliarditrecentottantaquattromilioniquattrocentoantacinquemilacentottanta), di cui Lire 6.187.245.874 destinati alla costruzione di una scuola per Ufficiali di stato civile ed operatori demografici) e tutte le risorse di cui dispone.

2. Sono, in particolare, finalizzate alla realizzazione dei predetti scopi, oltre gli eventuali utili ed avanzi di gestione, le risorse di origine pubblica o privata, acquisite in qualità di corrispettivo per servizi e prestazioni rese, anche verso terzi, le somme derivanti da specifici finanziamenti erogati in base a disposizioni statali e regionali o a seguito di rapporti convenzionali con soggetti pubblici e privati, le rendite del proprio patrimonio, le donazioni, eredità e lasciti ricevuti nonché le somme versate a titolo di contribuzione dai soci.

3. E' comunque fatto divieto all'Associazione di distribuire, durante la propria vita, anche in maniera indiretta, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 4 - ESERCIZI SOCIALI

1. L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dalla Giunta esecutiva il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio; in ogni caso i suddetti bilanci dovranno essere deliberati e approvati entro il 30 giugno di ciascun anno.

Art. 5 - SOCI

1. I soci dell'Associazione si suddividono in fondatori e sostenitori.

2. Sono soci fondatori, tutti coloro che hanno sottoscritto e preso parte all'atto costitutivo dell'Associazione e vi sono rimasti iscritti in maniera continuativa nonché coloro che, anche successivamente alla sottoscrizione dell'atto costitutivo, hanno maturato una anzianità di iscrizione ininterrotta per almeno dieci anni e svolto comprovata attività di promozione e sviluppo a favore dell'Associazione. Lo status di socio fondatore viene accertato e convalidato dalla Giunta esecutiva, a seguito di iscrizione nell'apposito elenco da essa tenuto ed aggiornato annualmente.

3. Sono soci sostenitori, tutti gli iscritti all'Associazione, in regola con il versamento della contribuzione annuale, che non rientrano tra i soci fondatori di cui al precedente secondo comma.

4. La qualità di socio, comunque definita, viene meno per decesso o impedimento definitivo, dimissioni, indegnità sancita dal Collegio dei probiviri o per mancato pagamento della quota associativa accertata dalla Giunta esecutiva.

La quota non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

5. Tutti i soci hanno diritto a frequentare la sede sociale ed i locali comunque utilizzati dall'Associazione nonché a partecipare a tutte le iniziative e le manifestazioni da essa indette.

Art. 6 - ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci fondatori;
- l'Assemblea dei soci sostenitori;
- il Consiglio generale,
- la Giunta esecutiva;
- Il Presidente.

Art. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI

1. L'Assemblea dei soci fondatori è costituita da tutti gli iscritti nell'elenco dei soci fondatori, di cui all'art. 5, secondo comma del presente Statuto; deve essere tenuta almeno ogni quattro anni.

2. Essa viene convocata dalla Giunta esecutiva oppure su richiesta motivata di almeno due quinti dei propri componenti, mediante comunicazione diretta a ciascun componente, recante l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea dei soci fondatori sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà dei suoi componenti. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione delle deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri: sono ammesse deleghe fino ad un numero massimo di tre.

3. Competono all'Assemblea dei soci fondatori le seguenti funzioni:

- a) la nomina, tra i propri componenti, di undici membri della Giunta esecutiva e del Presidente dell'Associazione;
- b) la nomina di metà dei componenti del Consiglio generale;
- c) l'approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Associazione, proposte dalla Giunta esecutiva;

d) l'adozione della delibera di scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio generale, sentita assemblea dei soci sostenitori;

e) tutte le altre funzioni eventualmente attribuite dagli altri organi dell'Associazione.

Art. 8 — ASSEMBLEA DEI SOCI SOSTENITORI

1. L'Assemblea dei soci sostenitori è costituita dai soci di cui all'art. 5, terzo comma del presente Statuto.

2. Essa viene convocata dalla Giunta esecutiva oppure su richiesta motivata di almeno due quinti dei propri componenti, di norma una volta ogni quattro anni, mediante comunicazione diretta a ciascun componente, recante l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare. I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione delle deliberazioni in merito a responsabilità: sono ammesse deleghe fino ad un numero massimo di tre.

Per l'adozione delle proprie deliberazioni si applicano le previsioni di cui all'art. 7, secondo comma del presente Statuto.

3. Spetta all'Assemblea dei soci sostenitori un ruolo di proposta ed impulso nei confronti degli altri organi dell'Associazione: a tal fine, l'Assemblea può formulare proposte finalizzate al miglior perseguimento degli scopi associativi.

4. Compete, inoltre, all'Assemblea dei soci sostenitori la nomina della restante metà dei componenti del Consiglio generale.

Art. 9 - CONSIGLIO GENERALE

1. Il Consiglio generale è composto da centosessanta membri eletti dall'Assemblea dei soci fondatori e dall'Assemblea dei soci sostenitori, dura in carica quattro anni e viene formato in maniera tale da consentire, ove possibile, la rappresentanza di ciascuna provincia.

2. Il Consiglio generale è l'organo che stabilisce gli indirizzi e le linee generali dell'attività dell'Associazione. A tal fine, successivamente alla deliberazione del bilancio consuntivo e preventivo, il Consiglio generale può adottare, un documento programmatico nel quale vengano indicate le direttive fondamentali che la Giunta esecutiva dovrà tenere in considerazione nella sua attività di gestione; competono, inoltre, al Consiglio generale la fissazione dell'importo della quota associativa annuale nonché un più generale potere di indirizzo e controllo sugli organi dell'Associazione.

3. Il Consiglio generale, all'atto del suo insediamento, provvede alla nomina dei quattro Vice Presidenti e dei restanti componenti della Giunta esecutiva.

4. Il Consiglio generale può disciplinare con proprio regolamento le concrete modalità di funzionamento dell'Associazione, con particolare riferimento alle forme ed ai mezzi di convocazione dei diversi organi ed allo status dei loro membri, comunque stabilendo che nessun compenso consegue alla carica.

5. Il consiglio è validamente costituito, per i quorum strutturali e funzionali richiesti, con la presenza della metà più uno dei consiglieri in carica per la prima convocazione; per la seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo dei consiglieri in carica.

6. In caso di parità dei voti espressi dai componenti del Consiglio generale, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vice Presidente più anziano di età.

Art. 10 - GIUNTA ESECUTIVA

1. La Giunta esecutiva è composta da sedici membri nominati secondo le modalità indicate dal presente Statuto nonché dal Presidente dell'Associazione che la presiede e dai quattro Vice presidenti, nominati dal Consiglio medesimo e dura in carica quattro anni.

2. La Giunta esecutiva si riunisce almeno tre volte all'anno e comunque tutte le volte che se ne ravvisa la necessità.

3. La Giunta esecutiva è l'organo cui compete tutta l'attività di gestione dell'Associazione sulla base degli indirizzi e delle linee generali espressi dal Consiglio generale.

4. Spettano, in particolare, alla Giunta esecutiva, oltre ai poteri di convocazione delle Assemblee e di tenuta dell'elenco dei soci fondatori, l'adozione di tutte le deliberazioni riguardanti il personale eventualmente dipendente dall'Associazione, la

predisposizione dello schema di bilancio preventivo e consuntivo, la stipulazione delle convenzioni e degli accordi nonché l'attivazione degli strumenti organizzativi di cui all'art. 2, terzo comma del presente Statuto, oltre all'esercizio di tutte le funzioni dell'Associazione non espressamente riservate ad altri organi.

Art. 11 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il Presidente dell'Associazione, o in sua assenza il Vice Presidente per ordine di anzianità, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio generale e la Giunta Esecutiva, stabilendone l'ordine del giorno, assicura l'esecuzione degli atti dei diversi organi e sovrintende al regolare funzionamento dell'Associazione.

3. Nei casi d'urgenza il Presidente può svolgere le funzioni del Consiglio generale e della Giunta esecutiva, salvo ratifica da parte di tali organi nel corso della loro prima riunione immediatamente successiva. Gli aderenti all'Associazione potranno operare a livello territoriale, articolandosi secondo le esigenze locali, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento.

Art. 12 – COLLEGIO DEI REVISORI

1. La revisione legale dei conti sulla Associazione è esercitata da un revisore legale dei conti o da un collegio o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, con sede nella Regione Emilia Romagna.

2. L'organismo verifica la regolare tenuta della contabilità sociale, redige la relazione ai bilanci annuali, può accertare la consistenza di cassa e l'esistenza del valore dei titoli di proprietà dell'Associazione nonché disporre attività ispettive e di controllo.

3. A tal fine, la Giunta Esecutiva nomina un Collegio monocratico, o un Collegio formato da tre componenti, o una Società di Revisione, quale organo garante della regolarità economico-finanziaria e contabile dell'Associazione

4. I componenti del Collegio, anche monocratico, dovranno essere scelti, mediante sorteggio e successiva accettazione, fra i professionisti iscritti nel Registro dei Revisori legali, gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), istituito in base al D.Lgs. 39/2010, con sede nella Regione Emilia Romagna.

5. L'Organismo prescelto durerà in carica 4 anni e comunque fino alla scadenza e successiva elezione degli organi statutari in essere e potrà essere confermato una sola volta, per un secondo incarico.

6. In caso di dimissioni ovvero decadenza, anche di un solo componente, dell'Organismo di controllo, entro i successivi 6 mesi la Giunta provvede alla nomina secondo quanto previsto dai precedenti commi 3 e 4.

7. La Giunta Esecutiva stabilisce il compenso dell'Organismo di controllo, su base annuale secondo i criteri di mercato.

La funzione di Revisore è incompatibile con quella di componente di altri organi dell'associazione e di iscritto all'Associazione

Art. 13 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, secondo la procedura di cui all'art 7, terzo comma, lett. d) del presente Statuto dall'Assemblea dei soci fondatori, la quale provvede, contestualmente, alla nomina di uno o più liquidatori, i quali assicureranno che il patrimonio eventualmente residuo dalla liquidazione venga devoluto a favore del Comune di Castel San Pietro Terme per finalità sociali preventivamente concordate tra il Comune e l'Associazione.

Art. 14 - CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie eventualmente insorte tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi sono devolute, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di cinque probiviri, nominato dalla Giunta esecutiva.

2. Il Collegio dei probiviri giudica secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale e la decisione potrà essere liberamente impegnata avanti agli organi giurisdizionali.

Art. 15 – NORME FINALI

Per quanto riguarda non espressamente previsto dal presente Statuto o dall'eventuale regolamento dell'Associazione di cui all'art. 9, quarto comma, si applicano le disposizioni di cui al Libro I del Codice civile.